

## Il magistrato "sapiente" (ovvero, il singolare caso della gallina violentata)

*È sufficiente, per avere un buon magistrato, un magistrato affidabile, che giudici e pubblici ministeri conoscano la legge, sappiano a memoria i codici, abbiano letto corposi volumi di diritto? Sotto l'aspetto professionale giudici e pubblici ministeri possono avere le stesse attitudini? Il buon senso dice di no. Scriveva il Presidente Cossiga, nella relazione al disegno di legge, da lui presentato in Senato nella 14a legislatura, (A:S: 2629): «L'esercizio delle funzioni nell'ordine giudiziario, giudice e pubblico ministero, incide così profondamente e talvolta irreversibilmente sui diritti della persona e sulla sua stessa vita psico-fisica che particolare equilibrio mentale e specifiche attitudini psichiche debbono essere richieste per la assunzione della qualità di magistrato e per la permanenza nella carriera». Per altro verso è non meno evidente che le attitudini del giudice sono assai diverse da quelle del Pubblico ministero: il giudice deve essere un «valutatore ottimale»; l'inquirente deve avere «spiccate doti di problem solving». Sono le parole di due illustri psicologi, Giuseppe Sartori/Rino Rumiati, che hanno trattato approfonditamente la questione dei test psicoattitudinali dei magistrati (Giornale italiano di psicologia, n. 1, marzo 2005). Il loro scritto si inserisce in un dibattito che si sviluppò negli anni tra il 2004 e il 2006, parallelamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dal ministro Castelli. Contrari alla introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati, gli stessi magistrati, la sinistra e una parte degli psicologi; favorevoli gli avvocati, il centro destra e un'altra parte degli psicologi. Si disse che i test avrebbero inciso sulla indipendenza della magistratura; che già li aveva suggeriti Licio Gelli, che sarebbe stata impossibile «la costruzione di griglie riduttive attendibili, atte a testare funzioni così complesse, che coinvolgono ideali, motivazioni, passioni, interessi, come se si trattasse di mere capacità» (Comunicato della società psicoanalitica italiana – Gli esami psicoattitudinali nei concorsi dei magistrati e il disegno di legge Castelli). Si rispose che l'indipendenza non ha nulla a che vedere con la idoneità a svolgere le funzioni del magistrato, e che, anzi, i test potevano riguardare anche la capacità di essere autonomi, che un istituto è buono o cattivo di per sé, e non in relazione a chi lo propone, e che i magistrati possono essere soggetti a forti condizionamenti psicologici (trias confermativo, effetti di focalizzazione, effetto frame decisionale, ecc.), ragion per cui si deve far sì che «i magistrati siano affidabili dal punto di vista dell'equilibrio psicologico» (Sartori/Rumiati). La riforma fu approvata. L'art. 1, co. 7, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, prevedeva che. Nell'ambito delle prove orali, riguardanti le materie specialistiche, i candidati dovevano sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotta da un docente universitario in scienze e tecniche psicologiche, sarebbe stata operata collegialmente dalla commissione. I test ebbero vita breve. Arrivò il ministro Mastella che, con la L. 3.7.2007, n. 111, abrogò le due norme ritenute odiose dai magistrati: quella sui test, e l'altra sulla separazione delle funzioni. Le «stranezze» di certi magistrati, tuttavia, non sono soltanto attuali: per questo ho scelto di illustrare il problema con una sentenza risalente nel tempo, che dà la misura di come ci sono giudici che sono privi dei requisiti minimi psicologici per esercitare un mestiere che può produrre sofferenze terribili, e trasformare una tranquilla vita di ciascuno di noi in una tragedia.*

Correva l'anno 1931 quando il Pretore del mandamento di Stigliano (Comune in provincia di Matera) pronunciò una sentenza, «in nome di sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia», con cui dovette risolvere un complesso caso di violenza sessuale.

Le imputazioni erano di uccisione di un gallo senza necessità, nonché di lesioni personali reciproche. Si fronteggiavano, infatti, due famiglie: da un lato, i due fratelli Leone Antonio e Leone Gioacchino; dall'altro i coniugi Lauria Francesco e Figliola Anna.

Si legge in sentenza che, il giorno 9 febbraio 1931, Leone Gioacchino, «mentre si trovava nella sua casa, avendo udito delle grida ed essendo accorso per sedare la questione vide il Lauria con la moglie Anna Figliola che si azzuffavano col fratello di esso Leone a nome Antonio; che alla sua vista il Lauria si scagliò contro colpendolo con pugni e lacerandogli una giacca aiutato in ciò dalla moglie Anna Figliola».

Ma i coniugi Lauria avevano le loro buone ragioni. Leone Antonio, «senza alcuna necessità gli aveva ucciso un gallo e chiestogli conto del perché dell'uccisione, il Leone ebbe a dire: 'se i padroni fossero stati educati, anche il gallo lo sarebbe stato'».

Furono sentiti i testimoni sul perché dell'uccisione del gallo. «Dalla deposizione della Guardia Municipale di Gorgoglione, Buonamassa Vincenzo, è risultato che venne chiamato dalla Figliola Anna perché il Leone Antonio con un sasso gli aveva ucciso un gallo solamente perché attuava con una gallina del Leone la teoria del libero amore, non in un'alcova profumata, ma in luogo pubblico».

Altri testi hanno narrato parte della rissa. Tuttavia, non tutto fu possibile ricostruire. Così scriveva il Pretore, quasi con un afflato poetico: «Non hanno potuto specificare lo svolgimento tutto della rissa nella quale si schierarono gli odierni imputati, gli uni, i fratelli Leone per vendicare l'onore della gallina, gli altri, i coniugi Lauria, per vendicare la morte immatura del gallo, spento durante un amplesso di amore, tolto dal suo pollaio e alle carezze diurne delle sue galline».

Il giudice, nei confronti di Leone Antonio, si è posto, tuttavia, un quesito giuridico, e di quelli di difficile soluzione, e cioè se gli competesse una scusante: «scusante che non ha provato potergli competere, a meno che non creda di poter ottenere un vizio parziale di mente, o totale, per aver agito in un momento in cui le sue facoltà mentali erano completamente ottenebrate dal ratto violento compiuto dal gallo dei Lauria, in danno di una sua gallina».

È stato condannato anche Leone Gioacchino. Questa è la motivazione: «Il Leone Gioacchino, disturbato nelle esplicazioni del suo nobile ministero (accanto al fuoco recitava il santo Uffizio), accorse nella sua qualità di sacerdote: ma anziché portare la parola della pace, coadiuvò il fratello Leone Antonio nella lesione commessa da costui in danno del Lauria Francesco e per tale complicità egli va condannato. È bensì vero che il Leone Gioacchino all'udienza agitò una sua zimarra lacerata su cui il Lauria aveva osato porre le mani profanandola, ma tale cimelio potrà rimanere quale ricordo della lotta dei Leone con i Lauria e forse insegnerà al sacerdote Leone che è vano difendere l'onore delle proprie galline nel paese di Gorgoglione; ma dirà al magistrato di quanti pettegolezzi sia stata causa l'amore di un gallo che col suo canto voleva fare intendere ai Gorgoglionesi tutta la bellezza di un amore non mercenario».

Fu condannato anche Lauria Francesco, a cui pure il Pretore ha riconosciuto la «nobiltà» dei suoi intenti: «difendeva, è vero, il re del suo pollaio, ne curava la salute, non poteva permettere né tollerare che sciupasse le sue energie con galline estranee, ma non doveva dare pugni a Leone Gioacchino».

Scrivendo, infine, il Pretore (e si sente nelle sue parole un velo di commozione) «Non poteva rimanere estranea alla questione la moglie del Lauria, a nome Donn'Anna, la quale interviene in aiuto del marito, ancora sotto l'impressione del gallo moribondo che starnazzando le ali e roteando le pupille morenti, chiedeva vendetta. E Donn'Anna interviene, si vendica, e non potendo ottenere dai Leone un giusto compenso per dare al gallo onorata sepoltura, dà sfogo al suo dolore cooperando ed aiutando il marito a dare pugni».

Giustizia è fatta. Chissà se questo Pretore ha fatto carriera, e magari è diventato Presidente di sezione, o magistrato di Cassazione. Certo, il fatto in sé non autorizza a trarre valutazioni di carattere generale sul «buon senso» dei magistrati, e tanto meno su possibili alterazioni della loro personalità. Ma ciascun avvocato ha l'esperienza personale di giudici affetti da manie, o dediti a stranezze.

Un bel libro, «*Ma cos'è questa giustizia? Luci e ombre di un'istituzione contestata*», scritto da un giudice, MARIO GARAVELLI, che è stato Presidente del Tribunale di Torino, e poi della Corte di Appello di Genova, dedica un paragrafo del capitolo sulla «Magistratura», a «*Gli psicolabili*» (p. 41).

Che un magistrato riconosca che tra i suoi colleghi ci sono soggetti affetti da turbe psichiche, è affermazione che non può non suscitare allarme negli utenti della giustizia: «Vi è poi una pattuglia di magistrati, poco nota all'esterno, ma ben conosciuta dagli addetti ai lavori, che è affetta da una sindrome forse dovuta alla stessa professione, notoriamente stressante e patogena anche perché la patologia sociale è il suo *luminus* naturale. Si tratta delle tare psicologiche di varia intensità ed espressione che alterano il desiderato equilibrio di chi per mestiere deve giudicare gli altri».

L'analisi è impietosa: «Il fatto è che i magistrati disonesti, di cui abbiamo appena parlato, sono molto pochi; pochissimi sono, ancora, i magistrati stupidi; anche gli ignoranti non sono numerosi (salvo certi alfabetismi di ritorno tipici di chi si adagia in una sua nicchia e non apre più un libro di diritto); gli squilibrati, invece, sono in numero più preoccupante, se come tali intendiamo non i pazzi dichiarati ma quelli che, passando per i vari gradi dell'alterazione psichica, vedono compromesso appunto il loro equilibrio nel giudicare e nell'agire, che in questo lavoro è la cosa più preziosa. Passando a qualche esempio, si va da chi perde le staffe di fronte ad ogni più piccola opposizione a chi prevarica su tutti nell'espone le proprie opinioni, restando sordo a quelle degli altri; da chi scrive motivazioni sconclusionate a chi segue personalissimi criteri di interpretazione della legge o di conduzione delle udienze; da chi sonnecchia durante queste ultime (il che, secondo Calamandrei, avveniva anche in Cassazione) a chi intraprende, come pubblico ministero, personali battaglie seguendo imperscrutabili sentieri di politica giudiziaria. A differenza di Amleto, non c'è metodo in queste follie: esse colpiscono qua e là, a caso, infettano giovani penalisti e stagionati civilisti, agiscono anche in ambienti apparentemente tranquilli, dove non vi è lo scontro quotidiano con le cosche criminali o la marea asfissiante dei fascicoli che possano spiegare il fenomeno. Si tratta di un male oscuro, tipico della funzione e variegato nel suo manifestarsi, cosicché il più delle volte, per fortuna, si esaurisce in modeste deviazioni, ma altre volte offusca grandemente l'immagine pacata di chi dovrebbe impersonare la maestà della legge. Qui studiare un rimedio è difficile; espresso il dovuto scetticismo su eventuali interventi di psicologi e psichiatri delle più varie scuole (dei quali d'altronde questi soggetti sono convinti di non avere affatto bisogno), non resta che il solito intervento dei colleghi e, ancora una volta, dei capi degli uffici, i soli che possono dall'interno ostacolare processi degenerativi di questo tipo. Ma anche in questi casi giocano l'indifferenza, il pietismo, il malinteso rispetto per il collega, l'assenza di responsabilità, che spiegano la mancanza di provvedimenti preventivi o di denunce successive, all'insegna del *quieta non movere et mota quietare* di mastronardiana memoria».

Per chiunque si direbbe che soggetti così hanno necessità proprio di quegli psicologi e psichiatri di cui l'autore diffida. In realtà si dovrebbe agire in prevenzione, e cioè selezionare il personale secondo le sue attitudini, ed escludere quelli a rischio. A ciò servono i test psicoattitudinali che altro non sono che «metodi che affrontano il tema generale della previsione dei comportamenti» (SARTORI/RUMIATI). Sono molte, perciò, le professioni per le quali si fa ricorso ai test per accertare le attitudini personali, e, talvolta, l'equilibrio comportamentale, soprattutto di chi avrà la responsabilità della vita degli altri. Per fare un esempio: i piloti di aereo. Per i magistrati gli aspetti da verificare sono più di uno.

Non si fa offesa a nessuno affermando che anche tra i magistrati possono esservi soggetti affetti da patologie della personalità. I dati Istat del 2017 relativi alla salute mentale rivelano che non meno di tre milioni

e mezzo di persone adulte hanno sofferto di un disturbo mentale negli ultimi dodici mesi. Gli aspiranti magistrati, e i magistrati in carriera, sono parte della popolazione, e quindi anch'essi sono soggetti a possibili patologie.

C'è poi un altro aspetto che è stato messo in luce da ricerche recenti sui condizionamenti del giudice nell'assumere le sue decisioni, e che può riguardare un più vasto numero di magistrati: le alterazioni del comportamento dovute alle situazioni emozionali. Il lavoro di grande responsabilità che i magistrati svolgono quotidianamente può esporli a situazioni di stress anche pesanti, al punto di perdere la capacità di vedere il reale obiettivo del proprio impegno professionale e delle proprie mansioni. In tali condizioni anche l'operazione decisoria può essere compromessa (FORZA/MENGON/RUMIATI, *Il giudice emotivo*, 85).

Si dirà che sono casi eccezionali, ed è così. Ma anche un solo magistrato che sia affetto da anomalie della personalità può provocare sofferenze, drammi, perdite irrimediabili. Perciò è una necessità, e non soltanto una opportunità, che si valutino i magistrati sia nel momento della selezione iniziale, sia lungo tutta la carriera. È una esigenza, questa, ritenuta non solo in sede politica, con tutte le polemiche che ne sono derivate, ma anche dai tecnici che hanno dato importanti contributi allo studio dell'ordinamento giudiziario.

PIZZORUSSO (*Organizzazione della giustizia in Enc. dir. IV Agg.*, Milano, 2000), in tempi non sospetti, ha denunciato che «nessun serio tentativo è stato compiuto per rendere possibile l'accertamento del possesso delle doti fisio-psichiche e della formazione culturale generale, che sono del pari necessarie per l'esercizio delle funzioni giudiziarie (probabilmente per la difficoltà di ottenere valutazioni affidabili)».

Un gruppo di giuristi, psicologi e psichiatri (PEDRAZZI/DI FEDERICO/ERMENTINI/GULOTTA/MENIGHELLO/MESCHIERI/ONOFRI/PAJARDI, *La selezione dei magistrati: prospettive psicologiche*, Milano, 1976) ha proposto un modello diagnostico psicoanalitico per il reclutamento dei magistrati all'esito di una specifica indagine pluridisciplinare. Nessuno potrebbe dubitare del rispetto, da parte di questi studiosi, dell'indipendenza della magistratura.

Cosa si può fare per avere magistrati con buone caratteristiche psicoattitudinali? La riforma Castelli aveva un difetto: la natura soggettiva, e perciò incontrollabile, delle valutazioni. Le prove, viceversa, devono essere oggettive, «i cui risultati non possono essere dipendenti da chi valuta le prove medesime. Sono da escludere i test proiettivi» (SARTORI/RUMIATI). Condivisibile, infatti, era il rilievo del Consiglio Superiore secondo cui «La previsione dei test psicoattitudinali, rimettendo la possibilità di accesso in magistratura a valutazioni tecniche incontrollabili, frustra la garanzia di oggettività e imparzialità della selezione per pubblico concorso affidato alla responsabilità di un organo di governo autonomo (Parere espresso l'11 gennaio 2006 dal C.S.M. sullo schema di decreto legislativo, in *Foro it.*, 2006, III, p. 104).

Strumento adeguato è ritenuto il test MMPI – 2 (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) che consente di valutare le principali caratteristiche strutturali di personalità e i disordini di tipo emotivo, ed il cui utilizzo è ampiamente diffuso per la selezione del personale, la valutazione dei candidati nei concorsi, in ambito peritale, ecc.

I magistrati sono contrari, e si sono sempre dichiarati contrari, ai test psicoattitudinali, tanto da riuscire a farli sopprimere dal governo Prodi. Se ne è fatto portavoce GIOVANNETTI (*L'accesso alla magistratura*, in *Foro it.*, 2006, V, 15), che ha prospettato il rischio che i test divengano uno strumento per «ottenere in partenza una omologazione dei giovani aspiranti magistrati ad un modello soggettivo precostituito, subordinando la loro assunzione al *placet* di esperti che non si limitano a valutare la loro sanità fisica e mentale, ma entrano nel merito della loro attitudine a svolgere funzioni giudiziarie». Ma questa è una visione miope. Non solo i test eliminerebbero i casi, pochi o tanti che siano, che gettano una luce ambigua sulla categoria: la selezione alzerebbe il livello di efficienza, capacità ed equilibrio dei giudici a tutto vantaggio del buon funzionamento della giurisdizione. D'altronde, un vaglio attitudinale è espressamente previsto per la nomina di avvocati e professori universitari a consigliere di Cassazione (art. 2, co. 1, lett. d), L. 5/8/1998, n. 303), e per i magistrati onorari, compresi i giudici di pace (art. 42 *ter*, co. 2, lett. c), 71, Ord. giud. e 5, co. 1, lett. e), L. 21/11/1991,

n. 374), e dunque ad esso si debbono sottoporre quanti intendono accedere a funzioni giudiziarie, anche in via temporanea, e provengono da altre attività nelle quali hanno dato dimostrazione della loro personalità e del loro equilibrio: risulta davvero difficile comprendere perché il medesimo principio non debba essere applicato a chi si appresta a tali funzioni permanentemente (GUALTIERI, *Aspetti problematici della recente riforma dell'ordinamento giudiziario*, in *ojs.uniurb.it*). Molto di ciò che si è detto, vale anche per gli avvocati: tuttavia, è soprattutto dal potere che ci si deve guardare, perché è nel potere che sta il bene e il male della società.

